



# CITTÀ DI VENAFRO

MEDAGLIA D'ORO

**ORDINANZA n. 29**

**IL SINDACO**

PREMESSO CHE:

- in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da COVID-19 a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

- in data 22/02/2020 il Ministero della Salute ha diramato la circolare n. 5443 contenente nuove indicazioni e chiarimenti in merito all'epidemia COVID-19;

- con Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020 e relativi decreti attuativi, sono state adottate misure urgenti di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;

- con D.P.C.M. in data 01/03/2020 sono state emanate misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019;

- il Presidente della Regione Molise ha adottato le ordinanze n. 1 del 24/02/2020, n. 2 del 26/02/2020 e n. 3 dell'8/3/2020 concernenti ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da CODIV-19, nonché la n. 17 del 4.4.2020 concernente ulteriori specifiche misure per il territorio del Comune di Venafro;

- con D.P.C.M. in data 08/03/2020, con D.P.C.M. del 9/3/2020, D.P.C.M. dell'11/3/2020 e D.P.C.M. del 22/3/2020, nonché con ordinanza del Ministro della Salute del 20/3/2020 e ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell'Interno del 22/3/2020 sono state dettate ulteriori misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19;

- con D.P.C.M. dell'11/3/2020 sono state disposte limitazioni alle attività produttive, con validità fino al 25/3/2020;

- con D.P.C.M. del 1° aprile 2020 l'efficacia delle disposizioni dei D.P.C.M. adottati in data 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle di cui all'ordinanza del Ministro della Salute del 20.3.2020 e dell'ordinanza del 28.3.2020 dei Ministri della Salute e delle Infrastrutture e dei Trasporti, ancora efficaci al 3.4.2020, sono state prorogate fino al 13/4/2020;

- con D.P.C.M. del 10 aprile 2020 sono state disposte ulteriori previsioni per contenere il contagio da COVID-19, con efficacia dal 14 aprile al 3 maggio 2020;

RICHIAMATO CHE:

- con propria **ordinanza n. 12 del 10/3/2020** si disponeva:

*«1) fino al 4 aprile 2020 è sospeso lo svolgimento del mercato settimanale del mercoledì e del sabato;*

2) è disposta la chiusura delle palestre e centri sportivi annessi agli istituti scolastici cittadini di ogni ordine e grado; i sig.ri Dirigenti Scolastici degli Istituti interessati provvederanno alla materiale chiusura;

3) è disposta la chiusura della palestra comunale di via Pedemontana»;

- con propria **ordinanza n. 14 del 13/3/2020** si disponeva:

«la sospensione, con effetto immediato e sino alla data del 3 aprile 2020, del pagamento dei ticket sugli stalli individuati con le delibere di G.C. n. 105 del 14/07/2016 e n. 17 del 9/2/2017 istitutive delle aree di sosta a pagamento (strisce blu) sull'intero territorio comunale»;

- con proprie **ordinanze n. 17 del 20/3/2020, n. 18 del 21/3/2020 e n. 19 del 25/3/2020** si disciplinavano gli orari e i giorni di apertura al pubblico delle attività commerciali non sospese ai sensi delle disposizioni governative;

- con propria **ordinanza n. 22 del 2/4/2020** si prorogavano fino al 13.4.2020 le ordinanze precedentemente adottate;

- con propria **ordinanza n. 24 dell'11/4/2020** si prorogavano fino al 3.5.2020 le ordinanze precedentemente adottate, stabilendo ulteriori disposizioni anche in materia di giorni e orari di apertura al pubblico delle attività commerciali non sospese;

#### RICHIAMATO CHE:

- con D.P.C.M. del 10 aprile 2020 sono state disposte ulteriori previsioni per contenere il contagio da COVID-19, con efficacia dal 4 al 17 maggio 2020;

- in particolare, si è stabilito un primo ma parziale allentamento delle limitazioni finora vigenti, sia con riferimento alle attività commerciali sia con riguardo agli spostamenti intraregionali e ai rientri nei luoghi di domicilio e residenza;

CONSIDERATO che, per effetto delle disposizioni del D.P.C.M. 26/4/2020 e tenuto conto delle peculiarità della popolazione di Venafro, che si caratterizza per un numero significativo di cittadini domiciliati fuori sede per ragioni di studio o di lavoro, sono attesi e, comunque, potrebbero determinarsi i rientri di molti cittadini anche da zone in cui si sono registrati notevoli contagi, con il rischio che un eccessivo aumento della circolazione di persone (sia per occasioni personali sia per effettuare gli acquisti consentiti) possa vanificare i buoni risultati conseguiti ad oggi in termini di basso numero di positivi al COVID-19 a Venafro;

RITENUTO che, in considerazione degli effetti favorevoli rispetto al contenimento del contagio prodotti dalle limitazioni ulteriori introdotte finora a livello comunale, e allo scopo di assicurare un graduale riavvio delle attività personali, sociali e produttive, come previsto dal richiamato DPCM 26/4/2020, in modo da prevenire il pericolo di diffusione di contagio correlabile all'aumento delle occasioni di contatto sociale, tenuto altresì conto delle peculiarità locali, sia opportuno, nell'interesse pubblico alla tutela della salute dei cittadini, prevedere, fino al 17 maggio 2020, di:

- prorogare le ordinanze n. 12 del 10/3/2020 e n. 14 del 13/3/2020, per le motivazioni ivi indicate;

- mantenere alcune limitazioni ai giorni e agli orari di apertura al pubblico degli esercizi di commercio al dettaglio e delle attività di servizi per la persona la cui attività non sia sospesa, per le motivazioni indicate nelle precedenti ordinanze n. 17 del 20/3/2020, n. 18 del 21/3/2020, n. 19 del 25/3/2020, n. 22 del 2/4/2020 e n. 24 dell'11/4/2020, e, in particolare, onde evitare che in determinati orari gli spostamenti consentiti possano divenire pretesto per eludere di fatto le limitazioni vigenti;

VISTA la legge n. 225/1992;

VISTO il Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 e, in particolare, l'art. 12;

VISTO l'art. 50 del D.LGS. 267/2000 e ss.mm. ii.;

### **ORDINA**

a far data dal 4 maggio e fino al 17 maggio 2020:

1) le previsioni delle ordinanze n. 12 del 10/3/2020 e n. 14 del 13/3/2020 sono prorogate;

2) gli esercizi di commercio al dettaglio e i servizi per la persona, indicati, rispettivamente, nell'allegato 1 e nell'allegato 2 al D.P.C.M. 26 aprile 2020, diversi da quelli indicati al successivo punto 3), potranno restare aperti al pubblico non oltre le seguenti fasce orarie:

- dal lunedì al sabato, dalle ore 8:00 alle ore 19:00;

- domenica e festivi: chiusura;

3) le previsioni di cui al precedente punto 2) non si applicano all'attività di rivendita di tabacchi con distributori automatici nonché ai seguenti esercizi di commercio al dettaglio e servizi per la persona, di cui all'allegato 1 e all'allegato 2 al D.P.C.M. 26 aprile 2020:

*Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici*

*Farmacie*

*Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica*

*Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati*

*Commercio al dettaglio di fiori*

*Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento*

### **DISPONE**

che i trasgressori della presente ordinanza siano puniti mediante l'applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 7 bis del d.lgs. n. 267/2000.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e sarà resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, assicurando la massima divulgazione con ogni idonea modalità.

Gli ufficiali e gli agenti della Forza Pubblica e della Polizia Locale sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Il presente atto è comunicato al Prefetto di Isernia, al Questore di Isernia, al Presidente della Regione Molise, all'ASREM, alla Provincia di Isernia, al Comando Compagnia Carabinieri di Venafro, al Comando di Polizia Locale, al Segretario Generale, al Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione, ai Dirigenti Scolastici dell'Istituto Statale Comprensivo "Don Giulio Testa", dell'Istituto Statale Comprensivo "L. Pilla" e dell'Istituto Statale Omnicomprensivo "A. Giordano".

La Polizia Locale è incaricata di provvedere all'inoltro immediato al concessionario del servizio di soste a pagamento, che dovrà assicurare la massima divulgazione con ogni idonea modalità.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi del d.lgs. n. 104/2010 e s.m.i., o al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg.

Venafro, dalla Residenza Municipale, addì 30 aprile 2020.

**IL SINDACO**

Avv. Alfredo Ricci

